

**Art. 23.**

**23.1**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere l'articolo.*

**23.2**

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

*Sopprimere l'articolo.*

**23.3**

Bisinella, Calderoli

*Sopprimere il comma 1.*

**23.4**

Sibilia

*Sopprimere il comma 1.*

**23.5**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanetiin

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**23.6**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**23.7**

Sibilia

*Al comma 1 sopprimere la lettera a).*

**23.8**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «funzionario», con la seguente: «dirigente».*

**23.9**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «funzionari», con la seguente: «dirigenti».*

**23.10**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**23.11**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**23.12**

Sibilia

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**23.13**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «funzionario» con la seguente: «dirigente».*

**23.14**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «funzionari» con la seguente: «dirigenti».*

**23.15**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**23.16**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**23.17**

Sibilia

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

**23.18**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «da un unico revisore e, per le unioni che superano tale limite, ».*

**23.19**

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**23.20**

Bisinella, Calderoli

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**23.21**

Sibilia

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

### **23.0.1**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Adeguamento della legislazione regionale)*

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna adeguano gli ordinamenti interni ai principi della medesima legge, nonché le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta adeguano la loro legislazione ai principi della presente legge. Le predette disposizioni costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».

### **23.0.2**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Adeguamento della legislazione regionale)*

1. Le Regioni sono tenute ad adeguare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria legislazione a quanto da essa stabilito».

### **23.0.3**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al fine di accompagnare e supportare l'applicazione degli interventi di riordino delle autonomie locali, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività recanti modalità operative e altre indicazioni utili all'attuazione dei principi e delle disposizioni ivi contenute, previa intesa in Conferenza Stato, Città ed autonomie locali».

### **23.0.4**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

**23.0.5**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Delega per la adozione della «Carta delle autonomie locali»)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente le disposizioni statali del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le altre disposizioni relative alla disciplina degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la "Carta delle autonomie locali", con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* coordinamento formale, termino logico e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella legislazione statale, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

*b)* ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari al codice civile;

*c)* revisione complessiva delle norme di legge statale in materia di unione di comuni e fusioni di comuni;

*d)* rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto legislativo può essere comunque adottato. In mancanza del raggiungimento dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive».

**23.0.6**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

*(Riordino dell'amministrazione periferica statale)*

1. In relazione alle disposizioni della presente legge riguardanti province e città metropolitane, il Governo è delegato ad emanare specifici decreti legislativi entro il 30 dicembre 2014, previo il parere della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, al fine di:

a) riordinare gli uffici statali periferici, ad eccezione degli Uffici territoriali del governo, trasferendo eventualmente le loro funzioni agli enti territoriali;

b) abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che siano in contrasto con il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni e con i principi della presente legge».

**23.0.7**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

**23.0.8**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

1. All'articolo 4, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al comma 4 dopo le parole "di cui due" sono inserite le parole "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e al comma 5 dopo le parole "la composizione dovrà assicurare" sono inserite le parole "ove specificatamente

deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo'' e dopo le parole ''La disposizione del presente comma'' sono aggiunte ''anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione''.».

### **23.0.9**

Bisinella, Calderoli

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 23.-bis.**

1. All'articolo 4, del decreto legge 6 luglio 2012 , n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 sono soppressi il comma 4 e 5».